

BREAK FORMATIVI

**Proposta metodologica per l'aggiornamento
della formazione dei lavoratori
in materia di sicurezza sul lavoro**

Art.37 comma 13 D. Lgs. n.81/08

Formazione dei lavoratori

*Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione **sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza ... con particolare riferimento a:*

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

*"Il contenuto della formazione deve essere **facilmente comprensibile per i lavoratori** e deve consentire loro di **acquisire le conoscenze e competenze necessarie** in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*

Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

*"La metodologia di apprendimento deve privilegiare un **approccio interattivo** che comporti la **centralità del lavoratore**"*

"Prevedere simulazioni, dimostrazioni in contesto lavorativo e prove pratiche"

*"Favorire ove possibile metodologie di apprendimento **innovative**"*


*"Nei corsi di **aggiornamento** dei lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma si dovranno trattare ... **applicazioni pratiche** che potranno riguardare ... **fonti di rischi** e relative misure di prevenzione"*

Il Break Formativo

E' una metodologia formativa innovativa svolta non più in aula o mediante e-learning, ma direttamente all'interno dei reparti e presso le postazioni di lavoro, con il docente affiancato dal preposto, per brevi periodi (15-20 minuti) e per piccoli gruppi di lavoratori e basata su singoli aspetti di sicurezza tipici della specifica attività lavorativa

Non si sostituisce all'addestramento

Può essere valida solo per l'aggiornamento (6 ore in 5 anni), non per la formazione di base (generale e specifica), dei lavoratori se vengono rispettati i requisiti di legge per i soggetti che erogano la formazione (D.M. 6/3/2013)



PROGETTAZIONE



Il Formatore unitamente al RSPP, consultato il/i RLS, progetta i break mediante

- Verifica preliminare di un eventuale **scostamento** tra procedura e comportamento effettivo mediante osservazione diretta e analisi segnalazioni dei preposti
- Definizione dell'obiettivo (azione correttiva)
- Verifica di comprensione della **lingua italiana**
- Predisposizione e somministrazione di test di ingresso e di uscita (**verifica di apprendimento**)
- Elaborazione di **materiale didattico**: schede per singoli argomenti (uso DPI, procedure di emergenza, schede di sicurezza), fotografie, filmati ecc.
- Suddivisione dei lavoratori in **piccoli gruppi (5-10 persone max)** per mansioni omogenee
- **Programmazione** dei break (inizio o fine turno) con partecipazione del preposto
- Programmazione di verifiche del comportamento a valle (**monitoraggio**)
- Trasmissione della richiesta di collaborazione **all'organismo paritetico**

SVOLGIMENTO

Il **Formatore e/o il RSPP**, coadiuvato dal **preposto**

- Si reca in reparto accanto alla postazione di lavoro e somministra preliminarmente al gruppo il **test di ingresso** per verificare cosa si ricorda della formazione base (4-5 domande max)
- Verificati i risultati, consegna ai lavoratori la **Scheda Break** (es. uso dei DPI in dotazione), fa una breve **spiegazione** cui segue una o più **esercitazioni**
- Eventuale presenza lavoratori imprese esterne e rischi interferenziali (**DUVRI**)
- Discussione/confronto (es. su **quasi infortuni**)
- Verifica apprendimento (**test uscita**)



- **Confronto** risultati test di ingresso e di uscita
- **Monitoraggio** a valle del break (2-3 mesi) su comportamento effettivo (corretto- non corretto)
- **Analisi** risultati e eventuali **azioni correttive** verranno valutate da parte del RSPP, in consultazione con il/i RLS (monte/valle)
- I break vanno effettuati con cadenza periodica (continuità) e riportati sul **registro della formazione**



Break formativi nelle imprese senza «formatori interni»

- Nelle imprese che non abbiano al proprio interno formatori in possesso dei requisiti di legge e non intendano far ricorso a soggetti esterni, potranno essere ugualmente attivati break formativi.
- In tal caso il break formativo sarà svolto con le medesime modalità (coinvolgimento di RSPP, RLS e preposti, durante l'orario di lavoro per max 15/20 minuti, etc.) ma, pur essendo raccomandata la registrazione, non avrà la valenza di «aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.»

VANTAGGI

- Lavoro di **gruppo**
- **Partecipazione** attiva/dibattito/discussione dei lavoratori
- **Alta attenzione** per durata breve
- **Concretezza**: a diretto contatto col rischio/alta percezione/motivazione
- Proposta di eventuali soluzioni **alternative**
- **Condivisione** di emozioni
- **Gradimento** dei lavoratori = clima favorevole alla formazione spesso interpretata come mero adempimento burocratico
- **Segnalazione** di quasi infortuni
- Risolvere il problema, non punire il colpevole (obiettivo sicurezza)
- **Ruolo attivo** del preposto (coinvolgimento e sua responsabilizzazione)
- Partecipazione attiva **RLS** (osservazioni, proposte)
- Collaborazione con **organismo paritetico**
- Utile per l'aggiornamento **documento valutazione dei rischi**